

PROVINCIA DI PERUGIA



Statuto

Provincia di Perugia

STATUTO

MODIFICA DELLO STATUTO DELL'ENTE PER
L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI CONTENUTI NEL
DECRETO LEGISLATIVO 18-8-2000, N. 267
E NELLA LEGGE 27-7-2000, N. 212.

Con la emanazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è reso necessario procedere all'adeguamento dello statuto ai principi contenuti nello stesso testo unico e contestualmente anche all'adeguamento ai principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

La Commissione consiliare per lo statuto e i regolamenti attuativi, sulla base del lavoro preparatorio curato dal Segretario generale d'intesa con il Direttore generale, ha proceduto alla formulazione delle proposte di modifica che sono state approvate dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 63 del 17 luglio 2001.

Sono innanzitutto riconfermate le importanti modifiche già apportate allo statuto a seguito della emanazione della legge n. 265/99, nel quadro di una rafforzata autonomia statutaria e normativa dell'Ente, vincolata al rispetto solo dei principi espressamente enunciati nella legislazione sull'ordinamento e sull'esercizio delle funzioni.

Viene quindi recepito e concretamente applicato il principio, fortemente accentuato dal testo unico, della distinzione tra le funzioni di governo proprie degli organi politici e le funzioni di amministrazione e di gestione proprie della dirigenza.

Nel nuovo assetto delle competenze gli organi di governo della Provincia - il Consiglio, la Giunta e il Presidente - svolgono funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo, consistenti, in particolare, nella definizione dei programmi, piani, priorità e obiettivi da realizzare e nella verifica della attuazione delle linee programmatiche e della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti; l'attività amministrativa e gestionale viene svolta invece dai dirigenti.

Il Consiglio provinciale è il principale organo di indirizzo e controllo e ha competenza limitata alla adozione degli atti fondamentali che gli sono riservati direttamente dalla legge, è dotato di autonomia organizzativa e contabile con attribuzione di risorse per il suo funzionamento e per quello dei gruppi consiliari, vede accentuate le prerogative delle minoranze e complessivamente valorizzato il proprio ruolo.

La Giunta provinciale viene ad avere competenza generale, di carattere residuale, nell'attività di governo dell'Ente e quindi adotta tutti gli atti ricompresi dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo, non riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadono nelle competenze del Presidente della Provincia o degli organi di decentramento.

Lo statuto specifica le attribuzioni di competenza residuale della Giunta sia richiamando le norme di legge che definiscono la funzione di indirizzo e controllo politico - amministrativo, sia individuando, peraltro in forma non esaustiva, una serie di atti di competenza provinciale aventi tale natura.

Nello stesso tempo sono individuate anche forme di raccordo tra la Giunta e le Commissioni consiliari permanenti su alcuni di questi atti di governo aventi particolare rilevanza.

Le competenze del Presidente della Provincia sono meglio specificate con riferimento al principio della distinzione delle funzioni e così pure quelle degli Assessori, valorizzando in particolare lo strumento della direttiva come atto di indirizzo nei confronti della dirigenza.

I dirigenti svolgono l'attività amministrativa e di gestione dell'Ente, hanno competenza generale ad adottare gli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e che non sono ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo degli organi di governo.

Come previsto dal testo unico, vengono disciplinati i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente e, tenendo sempre conto del principio di distinzione delle funzioni, anche quelli della rappresentanza legale in giudizio, attribuendo ai direttori di area e, in mancanza o assenza, al Direttore generale, la competenza a promuovere e resistere alle liti, a rappresentare l'Ente in giudizio e a conciliare e transigere le liti stesse.

In corrispondenza alle accresciute attribuzioni dei dirigenti viene sottolineata la loro responsabilità, che diventa esclusiva e di risultato, e vengono applicati i principi previsti dalla

legge per la valutazione degli stessi dirigenti; sono inoltre indicate le modalità di individuazione delle metodologie e degli strumenti per realizzare il controllo interno.

Le forme di partecipazione alla vita pubblica locale da parte dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti vengono specificate con riferimento ai principi contenuti nel testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero e con scelte graduate in relazione ai vari istituti partecipativi.

In materia di servizi pubblici locali lo statuto recepisce i principi e le disposizioni relativi alle forme di gestione, alla applicazione delle normative sulla qualità e carta dei servizi e ai contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione pubblico - privato.

Lo statuto viene integrato con l'inserimento di norme sulla programmazione negoziata e sugli accordi e intese con enti pubblici e con altri organismi per la concertazione delle azioni di governo e amministrative e delle politiche di sviluppo.

L'adeguamento ai principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente viene operato prevedendo il recepimento degli stessi nei regolamenti provinciali in materia fiscale e il conseguente adeguamento degli atti impositivi, nonché l'attribuzione al difensore civico provinciale delle funzioni di garante del contribuente.

Il Presidente
Giulio Cozzari

Lo statuto della Provincia di Perugia è stato modificato, per l'adeguamento ai principi contenuti nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e nella legge 27 luglio 2000, n. 212, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 63 del 17 luglio 2001. Lo statuto é stato ripubblicato integralmente nel supplemento ordinario n. 2 al bollettino ufficiale della Regione dell'Umbria - serie generale - n. 41 - del 28 agosto 2001.

Le modifiche dello statuto sono state redatte dalla Commissione consiliare per lo statuto e i regolamenti attuativi, così composta: Ivo Fagiolari, Presidente commissione; Francesca Pinna, Vicepresidente commissione; Pier Luigi Neri, Assessore delegato del Presidente della Provincia, membro; Mariano Borgognoni, Presidente del Consiglio provinciale, membro; Bruno Biagiotti, Vicepresidente del Consiglio provinciale, membro; Gaetano Lavorgna, Vicepresidente del Consiglio provinciale, membro; Luigi Andreani, membro; Remigio Baldelli, membro; Giovanni Bellini, membro; Antonio D'Acunto, membro; Lorenzo Delle Grotti, membro; Fausto Libori, membro; Domenico Lini, membro; Franco Battistelli, partecipante; Rita Chiaverini, partecipante; Silvano Ricci, partecipante; Giovanni Ruggiano, partecipante; Giancarlo Guasticchi, Direttore generale; Alfonso Gentili, Segretario generale; Maria Milena Filippi, segretario assistente.

TITOLO I

***NORME FONDAMENTALI
PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE***

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *Principi fondamentali*

1. La Provincia di Perugia è ente locale autonomo, intermedio tra i Comuni e la Regione che, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente statuto e dei suoi regolamenti, rappresenta la comunità provinciale, ne cura gli interessi e ne promuove e coordina lo sviluppo culturale, civile, sociale ed economico; persegue il raggiungimento di un assetto equilibrato del proprio territorio e opera per il miglioramento della qualità dell'ambiente e delle condizioni di vita.

2. La Provincia ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. La Provincia ispira la propria azione al rispetto della storia, della cultura, delle tradizioni, delle testimonianze democratiche e popolari delle sue genti e degli ideali di pace, di giustizia, di libertà, di solidarietà e cooperazione fra i popoli; concorre allo sviluppo del processo di unificazione europea; favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, ogni iniziativa volta a realizzare la piena attuazione dei diritti del cittadino. Riconosce le differenze culturali tra i popoli come valore fondamentale dell'umanità e promuove l'incontro e la reciproca comprensione delle diverse etnie e delle differenti esperienze culturali e storiche, nel rispetto e a tutela della dignità della persona umana.

4. La Provincia, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane e che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tale fine promuove nel suo territorio la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di informazione.

5. La Provincia opera per mantenere il proprio territorio libero da impianti nucleari e ogni altro impianto comprovatamente non sicuro.

6. La Provincia favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, ogni iniziativa volta a realizzare la piena attuazione dei diritti del cittadino. Concorre ad assicurare a tutti i cittadini uguali condizioni formative, sociali, culturali e di accesso al lavoro. Opera altresì per rimuovere ogni forma di discriminazione ed emarginazione con particolare riferimento ai soggetti più deboli.

7. La Provincia riconosce come valore fondamentale la differenza tra i sessi; promuove e attua azioni tese a garantire condizioni di pari opportunità.

8. La Provincia adotta, nell'ambito delle proprie competenze, ogni misura idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione riconosce e affida alla comunità familiare.

9. La Provincia favorisce la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e organizzazioni alla formazione degli atti di indirizzo politico - amministrativo; garantisce la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo e il diritto di accesso alle informazioni relative alle attività dell'ente.

10. La Provincia valorizza libere forme associative che siano ispirate a principi di democrazia e pubblicità, con particolare riferimento alle associazioni di volontariato e alle forme di cooperazione sociale.

11. La Provincia impronta la propria attività e organizzazione amministrativa ai principi di imparzialità, trasparenza e sussidiarietà.

Art. 2

La sede, lo stemma, il gonfalone

1. Il Consiglio provinciale viene di norma convocato presso la sede di Perugia - Piazza Italia - Palazzo della Provincia. Il Consiglio provinciale su temi di particolare rilevanza per la collettività amministrata viene convocato dal Presidente del consiglio, d'intesa con il Presidente della Provincia, e sentita la conferenza dei Capigruppo, e può dichiararsi aperto alla partecipazione attiva dei cittadini singoli ed associati. Il Consiglio provinciale aperto può anche essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri provinciali e deve avere svolgimento entro il termine di venti giorni dalla intervenuta richiesta.

2. Il Consiglio provinciale e le sue Commissioni possono essere convocati presso la sede di uno dei Comuni del territorio provinciale per la trattazione di materie aventi specifico interesse locale. Il Consiglio provinciale, d'intesa con le amministrazioni locali interessate, può essere aperto alla partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati delle rispettive comunità.

3. La Provincia ha un proprio stemma di seguito descritto: Di rosso, al grifo passante, d'argento, coronato all'antica, armato, imbeccato e linguato d'oro. Lo scudo è fregiato da ornamenti di Provincia.

4. La Provincia ha un proprio gonfalone di seguito descritto: Drappo rettangolare di colore azzurro, terminato a tre bandoni a forma di vajo irregolare, il centrale più lungo, ornati con ricami d'oro e caricato dello stemma sopra descritto, sormontato dall'iscrizione centrata in oro "Provincia di Perugia". La stoffa è inchiodata per il lato corto superiore ad un'asta orizzontale con pomi dorati alle due estremità e sospesa mediante lacci dorati, con fiocchi simili pendenti dai due lati del gonfalone ad altra asta verticale, ricoperta di velluto azzurro, con bullette dorate poste a spirale e cimata da una freccia con gambo di metallo dorato con lo stemma della Provincia. Sul gambo della freccia è inciso il nome della Provincia con la data della sua costituzione. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.

Art. 3

I beni provinciali

1. I beni provinciali si distinguono, in conformità alla legge, in beni demaniali e beni patrimoniali, disponibili e indisponibili.

2. Di tutti i beni provinciali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità e amministrazione del patrimonio.

Art. 4

Il territorio

1. Il territorio della Provincia è formato dai territori dei comuni che hanno sede nella sua circoscrizione.

2. Ogni revisione o modifica del territorio provinciale deve essere effettuata con le modalità fissate dall'articolo 133 della Costituzione e dalla legge.

Art. 5
Funzioni

1. La Provincia è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitele con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

2. La Provincia esercita funzioni amministrative delegate dalla Regione che siano coerenti con l'insieme delle funzioni proprie, purché siano attribuite contemporaneamente le risorse adeguate a rendere effettivo il loro esercizio.

3. La Provincia esercita altresì funzioni amministrative di interesse provinciale nel rispetto delle competenze attribuite ad altri soggetti dalla legge statale e regionale.

CAPO II

AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE

Art. 6

La deliberazione dello statuto

1. L'autonomia normativa, nel rispetto dei principi enunciati espressamente dalla legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite che costituiscono limite inderogabile, è esercitata con lo statuto e con i regolamenti generali della Provincia.

2. Lo statuto è deliberato dal Consiglio provinciale nelle forme previste dalla legge.

3. Lo statuto, è inviato nei termini di legge al Comitato regionale di controllo per il controllo di legittimità. Lo statuto, dopo l'approvazione da parte del Comitato, è inviato alla Regione per la pubblicazione nel bollettino ufficiale.

4. Lo statuto approvato è altresì affisso all'Albo pretori o della Provincia per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

5. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio della Provincia.

Art. 7

Modificazione e abrogazione dello statuto

1. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano i principi di cui all'articolo 6, comma 1, abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il Consiglio provinciale adegua lo statuto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di dette leggi.

2. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate con le modalità di cui alla legge e al presente statuto.

3. Ogni iniziativa di revisione statutaria, diversa dalla previsione di cui al precedente comma 1 del presente articolo, che sia stata respinta dal Consiglio provinciale, non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla data della deliberazione di reiezione.

4. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di approvazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente, e diviene operante dalla data di entrata in vigore del nuovo statuto.

Art. 8

Regolamenti

1. Per le materie non disciplinate direttamente dal presente statuto, il Consiglio provinciale delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, appositi regolamenti, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e delle norme del presente statuto.

2. I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme, salvo diversa unanime determinazione del Consiglio.

3. I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono pubblicati all'Albo pretori o per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

4. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti provinciali e alle relative ordinanze sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie, la cui entità, salvo espressa previsione di legge, è stabilita in apposito regolamento nell'ambito della disciplina generale contenuta nella vigente legislazione in materia di sanzioni amministrative.

CAPO III

PRINCIPI PROGRAMMATICI

Art. 9

Disposizioni generali

1. La Provincia adotta la programmazione come metodo democratico di governo; assicura la trasparenza dell'attività amministrativa informata a criteri di economicità, efficienza, efficacia e pubblicità; garantisce un uso sociale del patrimonio provinciale; sottopone a valutazione di compatibilità sociale e ambientale il proprio operato; attua una costante verifica dello stato del territorio e della comunità provinciale al fine di favorirne il corretto equilibrio e sviluppo e prevenire forme di degrado e di disgregazione. Proceda a verifiche periodiche, e comunque annuali, sul funzionamento dei servizi e unici della Provincia, indicando anche apposite conferenze.

2. La Provincia concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo; nell'ambito degli obiettivi indicati dalla programmazione regionale, promuove e coordina l'attività di tutti gli enti pubblici operanti sul territorio al fine di un corretto e razionale uso delle risorse e ne orienta gli interventi in direzione di un ordinato processo di sviluppo delle comunità locali.

3. La Provincia predispone e adotta programmi pluriennali provinciali di carattere generale o settoriale e aventi riferimento alle previsioni e obiettivi del programma regionale di sviluppo.

Art. 10

Programmazione territoriale

1. La Provincia individua, con il Piano territoriale di coordinamento, le destinazioni d'uso del proprio territorio, valorizzando le vocazioni delle diverse aree storico - culturali nella salvaguardia delle peculiari caratteristiche ambientali e insediative e dell'identità delle popolazioni locali.

Art. 11

Difesa, tutela e valorizzazione delle risorse naturali

1. La Provincia persegue una attiva tutela e una valorizzazione dell'ambiente attraverso la conoscenza e la salvaguardia dei caratteri naturali e dell'habitat di tutti gli organismi viventi; opera per assicurare una adeguata difesa del suolo e promuove interventi di manutenzione del territorio ricercando il coinvolgimento delle comunità locali nel mantenimento dell'equilibrio ecologico; tutela la qualità dell'aria e dell'acqua; favorisce il risparmio energetico, la ricerca e l'impiego di fonti rinnovabili di energia; adotta misure di prevenzione per garantire la sicurezza degli insediamenti nelle aree a rischio, soggette a calamità naturali.

Art. 12

Valorizzazione dei beni culturali

1. La Provincia considera il patrimonio storico, archeologico, artistico come preziosa testimonianza del processo storico del proprio territorio e lo assume come un complesso unitario di risorse, promuovendone una piena valorizzazione che ne esalti le specifiche vocazioni; riconosce il sistema degli insediamenti umani, rappresentato dai suoi centri storici, e il paesaggio come espressioni della cultura e della identità delle comunità locali e come elementi costitutivi della qualità ambientale del territorio provinciale, ne stimola la tutela, la conservazione e lo sviluppo.

Art. 13

Interventi in campo economico

1. La Provincia orienta i propri strumenti programmatici e operativi al fine di creare le condizioni e promuovere le occasioni di sviluppo socio - economico del territorio provinciale volte a favorire una piena e corretta valorizzazione di tutte le sue risorse, il sostegno all'occupazione, in particolare di quella giovanile e femminile, l'innovazione culturale e tecnologica nei processi produttivi e lo sviluppo della formazione professionale, come strumento di orientamento e di aggiornamento finalizzato all'occupazione.

Art. 14

Infrastrutture di trasporto di persone, merci, energia e comunicazione

1. La Provincia per favorire le relazioni nel proprio territorio e valorizzarne l'assetto policentrico, attribuisce alla rete delle infrastrutture di trasporto e comunicazione il compito di garantire l'accessibilità e la mobilità.

Art. 15

Organizzazione dei servizi formativi, culturali, socio - sanitari e sportivi

1. La Provincia concorre alla effettiva attuazione del diritto allo studio e a una formazione a carattere permanente; orienta gli interventi nel campo della edilizia scolastica e della formazione professionale al fine di assicurare alle comunità locali adeguate opportunità educative e culturali; promuove le attività culturali come momento essenziale per la crescita e lo sviluppo della comunità provinciale; favorisce la piena fruizione dei beni culturali nel proprio territorio.

2. La Provincia orienta la propria azione, nel settore dei servizi sanitari e di igiene e profilassi pubblica, a una attiva tutela della qualità dell'ambiente e della salute della comunità provinciale e al coordinamento di interventi e progetti tesi a soddisfare bisogni sociali.

3. La Provincia favorisce l'esercizio di pratiche sportive e motorie come forme di tutela attiva della salute e promuove interventi finalizzati al miglioramento della qualità della vita.

Art. 16

Organizzazione dei servizi tecnico - amministrativi

1. La Provincia provvede alla pianificazione, alla progettazione, allo sviluppo, alla realizzazione e alla gestione del proprio sistema informativo automatizzato, secondo criteri di integrazione e interconnessione telematica con le reti di altre amministrazioni, predisponendo i servizi per l'interoperabilità e per la cooperazione applicativa. La raccolta, elaborazione e gestione dei dati, delle informazioni, dei documenti, nelle materie di propria competenza, avviene nel rispetto della normativa in materia di limiti di accesso, di segreto e di tutela della riservatezza, predisponendo le misure e le procedure tecniche per la salvaguardia dei dati protetti.

2. La Provincia assicura agli enti locali servizi di assistenza tecnico - amministrativa negli ambiti e nelle forme stabilite da appositi regolamenti, con particolare riferimento ai comuni di piccole dimensioni.

3. A tal fine la Provincia istituisce, disciplinandoli con proprio regolamento, servizi di rilevazione ed elaborazione dati, di progettazione tecnica di opere e impianti pubblici, di formazione del personale tecnico e amministrativo dei Comuni e altri enti locali.

CAPO IV
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Art. 17
Forme di partecipazione

1. La Provincia promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti alla definizione dei propri indirizzi politico - programmatici e, in genere, degli atti di carattere generale, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza della propria attività. Le relative forme, individuate dal presente statuto, sono disciplinate da apposito regolamento nel rispetto dei principi di cui ai successivi articoli.

Art. 18
Referendum

1. La Provincia riconosce, fra gli strumenti di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, il referendum concernente le materie di competenza del Consiglio provinciale e aventi rilevanza generale.

2. Non possono formare oggetto di referendum le seguenti materie:

- a) la revisione dello statuto della Provincia e delle aziende speciali;
- b) il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
- c) la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale della Provincia e delle aziende e istituzioni;
- d) i regolamenti interni della Provincia;
- e) le tariffe e i tributi;
- f) i piani e i programmi per i quali le disposizioni di legge vigenti prescrivano diverse e altre forme di partecipazione.

3. Il referendum può essere proposto da almeno seimila elettori, compresi i cittadini dell'Unione europea iscritti nelle liste elettorali aggiunte ai sensi di legge, o da sette Consigli comunali.

4. Sull'ammissibilità del referendum si pronuncia una Commissione, eletta a maggioranza qualificata dal Consiglio provinciale, costituita da soggetti esterni all'organizzazione dell'ente che diano garanzia di imparzialità rispetto al tema del referendum.

5. Il referendum è indetto dal Presidente della Provincia ed è svolto secondo i principi della massima semplicità delle forme entro quattro mesi dalla richiesta.

6. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati a eleggere il Consiglio provinciale e i cittadini dell'Unione europea iscritti nelle liste elettorali aggiunte ai sensi di legge.

7. La questione sottoposta a referendum si intende approvata se ha partecipato alla votazione almeno la maggioranza degli aventi diritto e se ha conseguito la maggioranza dei voti validi.

8. La Provincia tiene conto del risultato del referendum e adotta i conseguenti provvedimenti entro il termine di sessanta giorni.

Art. 19
Petizioni - Proposte

1. I cittadini, singoli o associati, i cittadini dell'Unione europea e gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno in regola, possono rivolgere alla Provincia petizioni per la risoluzione di problematiche di carattere generale relative all'intero territorio provinciale o sue parti. Su di esse i competenti organi della Provincia sono tenuti a dare risposta entro il termine di sessanta giorni.

2. Almeno cinquecento elettori, compresi i cittadini dell'Unione europea iscritti nelle liste elettorali aggiunte ai sensi di legge, o un Consiglio comunale possono sottoporre alla Provincia, per l'approvazione, proposte di regolamenti o di atti amministrativi generali di competenza del Consiglio, relativi all'intero territorio provinciale o sue parti. Tale proposta è iscritta all'ordine del giorno e il Consiglio è tenuto a pronunciarsi entro sessanta giorni.

Art. 20
Consultazione dei cittadini

1. La Provincia promuove forme di consultazione della popolazione, ivi compresi i cittadini dell'Unione europea e gli stranieri iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel comune di appartenenza, per conoscere la volontà della stessa nei confronti degli indirizzi politico - amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o bene pubblico.

2. La Provincia può istituire consulte quali strumenti di raccordo permanente con istituzioni o associazioni rappresentative di interessi che abbiano attinenza con le funzioni di interesse provinciale.

Art. 21
Partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

1. La Provincia adegua il proprio ordinamento alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo.

2. La Provincia, con proprio regolamento, determina per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui lo stesso deve concludersi ove questo non sia già fissato da legge o altro regolamento.

Art. 22
Azione popolare e delle associazioni di prevenzione ambientale

1. Ciascun elettore può far valere innanzi a qualsiasi giurisdizione le azioni e i ricorsi che spettano alla Provincia.

2. In base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, viene determinata la costituzione in giudizio della Provincia secondo le modalità previste nel presente statuto.

3. Le associazioni di protezione ambientale previste dalla legge possono proporre innanzi al giudice ordinario le azioni risarcitorie, conseguenti a danno ambientale, che spettino alla Provincia.

4. Ciascun elettore o chiunque altro vi abbia interesse nonché il Prefetto possono proporre davanti al tribunale civile l'azione per ottenere la decadenza del Presidente della Provincia e dei Consiglieri provinciali ai sensi di legge.

CAPO V
DIRITTO DI ACCESSO - INFORMAZIONE AI CITTADINI

Art. 23

Diritto di accesso agli atti e ai procedimenti

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, la Provincia riconosce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato e dal proprio regolamento.

2. Chiunque può prendere visione ed estrarre copia delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei regolamenti, degli statuti delle aziende e istituzioni e dei contratti. La consultazione degli atti non è soggetta al pagamento di alcun diritto, tributo o altro emolumento.

Art. 24

Diritto di informazione

1. La Provincia garantisce e promuove l'informazione completa e pluralistica sulla sua attività e i suoi progetti attraverso una struttura giornalistica stabile, professionalmente qualificata e autonoma, nell'ambito dei generali poteri di indirizzo e di regolamentazione riservati ai suoi organi.

Art. 25

Organizzazioni sindacali

1. La Provincia riconosce alle organizzazioni sindacali il diritto d'informazione sulla attività amministrativa e politico - istituzionale, con particolare riferimento ai programmi pluriennali, al bilancio preventivo e conto consuntivo, al funzionamento degli uffici e dei servizi.

CAPO V DIFENSORE CIVICO

Art. 26

Istituzione e funzione del difensore civico

1. È istituito l'ufficio del difensore civico quale garante dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione provinciale.

2. Il difensore civico esercita le funzioni di controllo eventuale di legittimità sugli atti di Giunta e di Consiglio, nei casi e con le modalità previste dalla legge, e opera per la tutela degli interessi dei singoli, dei gruppi e delle associazioni che ne facciano richiesta. Esercita altresì le funzioni e i poteri previsti dalla legge in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. Interviene, su istanza di parte o di propria iniziativa, segnalando casi di ritardi, irregolarità, negligenza, inerzia, omissioni, illegittimità nell'attività di competenza della Provincia, nonché dei suoi enti, aziende, istituzioni, delle società a partecipazione provinciale e delle imprese private concessionarie di pubblici servizi.

4. Il difensore civico ha anche il compito di esercitare le funzioni di garante del contribuente di cui all'articolo 13, commi da 6 a 9, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

5. Il difensore civico collabora e scambia informazioni con il difensore civico regionale e con i difensori civici istituiti dalle Province e dai Comuni.

6. Il difensore civico esercita la sua attività in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

7. Egli è scelto tra i cittadini residenti nella Provincia che offrano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e competenza giuridica e amministrativa.

Art. 27

Elezione

1. Il difensore civico, che dura in carica cinque anni e non è rieleggibile, è eletto dal Consiglio provinciale, a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti, tenuto conto delle indicazioni provenienti dalla comunità provinciale, nelle forme e nei termini previsti dal regolamento.

Art. 28

Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e revoca

1. Non è eleggibile all'ufficio di difensore civico chi rivesta la carica di membro del Parlamento, di Consigliere della Regione Umbria, di Consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale degli enti della Regione Umbria. Non è parimenti eleggibile colui che abbia partecipato, negli ultimi cinque anni, a consultazioni elettorali amministrative nella Regione o che ricopra cariche di dirigente di partito.

2. L'ufficio di difensore civico è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro e di qualsiasi attività commerciale e imprenditoriale svolta a favore della Provincia e degli altri enti e soggetti di cui all'articolo 26, comma terzo.

3. Il difensore civico può essere revocato con deliberazione del Consiglio provinciale per gravi ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni.

4. Le dichiarazioni di decadenza e revoca, di cui ai precedenti commi, sono assunte dal Consiglio provinciale con la maggioranza di due terzi.

5. Almeno tre mesi prima della scadenza dell'incarico, il Consiglio provinciale è convocato per procedere alla elezione del successore. Qualora l'incarico stesso venga a cessare per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza, la nuova elezione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio provinciale successiva alla accettazione delle dimissioni o alla presa d'atto della causa che ha determinato la cessazione dell'incarico.

Art. 29

Indennità di funzione

1. Al difensore civico spetta una indennità di funzione che viene determinata dalla Giunta provinciale.

Art. 30

Modalità dell'intervento

1. L'intervento del difensore civico può essere richiesto dagli interessati senza particolari formalità e nel rispetto delle norme contenute in apposito regolamento.

Art. 31

Relazioni

1. Il difensore civico, entro il mese di aprile di ogni anno, invia al Consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta dal suo ufficio nel l'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni e i ritardi riscontrati, formulando i suggerimenti che ritiene utili al fine di ovviarvi. La relazione deve essere discussa dal Consiglio entro i successivi sessanta giorni.

2. Il difensore civico invia al Presidente della Provincia relazioni dettagliate, per le opportune determinazioni, su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi irregolarità o negligenze da parte degli uffici.

Art. 32

Organizzazione dell'ufficio

1. Il Consiglio provinciale, con proprio regolamento, individua la sede, la dotazione organica e i criteri di assegnazione del personale.

2. I Comuni della Provincia possono avvalersi dell'ufficio del difensore civico provinciale previa convenzione che regoli altresì i rapporti finanziari.

CAPO VII
COOPERAZIONE CON LA REGIONE E CON GLI ALTRI ENTI LOCALI

Art. 33

I principi di collaborazione fra Provincia e Comuni

1. La Provincia ispira la propria azione al principio della più ampia collaborazione con la Regione e le autonomie locali ai fini dello sviluppo sociale, civile ed economico.

2. La Provincia:

- a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni per la programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione;
- b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali, secondo norme dettate dalla legge regionale.

3. La Provincia si ispira ai principi della massima collaborazione con i Comuni, le loro forme associative e con le Comunità montane, nella formulazione e adozione dei propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale, nonché del Piano territoriale di coordinamento.

4. La Provincia promuove e coordina le attività programmatiche dei Comuni.

5. La Provincia con la collaborazione dei Comuni può, sulla base dei suoi programmi, promuovere e coordinare attività, nonché realizzare opere di rilevante interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali. La gestione di tali attività o opere avviene attraverso le forme previste dalla legge per la gestione dei servizi pubblici.

6. La Provincia promuove e realizza particolari iniziative di sostegno nei confronti dei Comuni di limitate dimensioni.

Art. 34

Conferenza dei Sindaci

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti articoli, la Provincia istituisce la Conferenza dei sindaci, quale organo permanente, con compiti consultivi, propositivi e di coordinamento.

2. Qualora si debbano trattare questioni relative a singole zone del territorio della Provincia, la Conferenza sarà costituita solo dai Sindaci delle zone interessate.

Art. 35

Poteri di iniziativa dei Comuni

1. I Comuni possono individuare e proporre alla Provincia obiettivi di programmazione e gli interventi di rilevante interesse intercomunale di cui ai precedenti articoli.

Art. 36

Provincia e Comunità montane

1. La Provincia opera, nei territori montani, in stretto coordinamento con le Comunità montane e a tal fine realizza interventi e agisce in collaborazione con le stesse.

2. La Provincia, di norma, conferisce alle Comunità montane funzioni connesse con i compiti a esse affidati dalla legislazione statale e regionale.

3. Al fine di garantire il coordinamento delle varie attività, la Provincia istituisce la Consulta dei presidenti delle comunità montane.

Art. 37

Accordo di programma

1. Il Presidente della Provincia promuove e approva con proprio decreto gli accordi di programma per la definizione e attuazione di opere e interventi di interesse provinciale, onde favorire l'integrazione e il coordinamento degli enti locali e delle altre amministrazioni comunque coinvolte.

2. Il Presidente della Provincia, previa delibera della Giunta, partecipa agli accordi di programma promossi dalla Regione e dai Comuni.

3. Il procedimento dell'accordo di programma si applica anche per l'approvazione di progetti di opere pubbliche ricomprese nei programmi della Provincia e aventi finanziamenti immediatamente utilizzabili.

Art. 38

Programmazione negoziata

1. La Provincia, al fine di favorire lo sviluppo locale e la creazione di nuova occupazione, promuove o partecipa agli accordi previsti dalla legge e in particolare agli accordi di programma quadro, ai patti territoriali, ai contratti di area e protocolli aggiuntivi e alle eventuali ulteriori tipologie della contrattazione programmata.

2. Il Presidente della Provincia o un suo delegato interviene alla sottoscrizione degli accordi di cui al precedente comma, previa deliberazione di Giunta con cui viene anche approvato il documento di concertazione o lo schema di accordo.

3. La Provincia promuove o partecipa, altresì, ai programmi innovativi in ambito urbano denominati programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST) e a altri strumenti e moduli di cooperazione e partenariato previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 39

Convenzioni - accordi e intese

1. Il Presidente della Provincia o un suo delegato, previa deliberazione del Consiglio, stipula convenzioni con gli altri enti locali per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Con le convenzioni, di cui al comma che precede, possono altresì essere costituite aziende speciali consortili per la gestione di uno o più servizi.

4. La Provincia, inoltre, nell'esercizio della potestà di indirizzo politico - amministrativo, promuove e conclude accordi, convenzioni e protocolli d'intesa con la Regione, con gli enti locali, con altri enti e amministrazioni pubbliche nonché con enti e organismi esponenziali di interessi collettivi, per lo svolgimento in collaborazione di attività e interventi di interesse comune e per la concertazione delle rispettive azioni di governo e amministrative e delle politiche di sviluppo. Alla stipula degli stessi interviene il Presidente della Provincia o un suo delegato.

Art. 40

Consorzi

1. La Provincia può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 65 del presente statuto in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare anche altri enti pubblici.

2. A tal fine il Consiglio provinciale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del presente statuto, unitamente allo statuto del consorzio. La convenzione deve prevedere l'obbligo da parte del consorzio della trasmissione alla Provincia degli atti fondamentali del consorzio stesso.

3. Il Presidente della Provincia o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio, salvo diverse disposizioni previste da leggi speciali.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA

CAPO I
ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 41

Gli organi di governo

1. Gli organi di governo della Provincia sono il Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia e la Giunta provinciale. Ciascuno esercita le competenze rispettivamente attribuite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato testo unico enti locali, dal presente statuto e dai regolamenti.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento degli organi di governo sono disciplinati dalla legge.

Sez. I - IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 42

Elezione del Presidente del consiglio e dell'ufficio di presidenza

1. Il Consiglio provinciale, nella sua prima adunanza, convocata e presieduta dal Presidente della Provincia neoeletto sino alla elezione del Presidente del consiglio, e subito dopo la convalida degli eletti, elegge, con distinte votazioni, il Presidente del consiglio e due Vicepresidenti che, insieme, costituiscono l'Ufficio di presidenza.

2. Il Presidente del consiglio è eletto, in prima votazione, a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, compreso il Presidente della Provincia. Ove, nella prima votazione, non si raggiunga il quorum richiesto, l'elezione viene rinviata ad altra seduta del Consiglio da convocarsi entro quindici giorni. In tale caso la seduta del Consiglio provinciale prosegue, sotto la presidenza del Presidente della Provincia, per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, con particolare riguardo alla comunicazione dei componenti della Giunta provinciale.

3. Nella successiva seduta del Consiglio, convocata ai sensi del comma 1, si procede alla seconda votazione sempre a scrutinio segreto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati compreso il Presidente della Provincia. Qualora non venga raggiunto il quorum richiesto nella stessa seduta si procede a successive votazioni fino alla elezione del Presidente del consiglio che dovrà avvenire con il quorum della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati compreso il Presidente della Provincia.

4. Eletto il Presidente, il Consiglio procede all'elezione dei due Vicepresidenti. Per tale votazione ciascun Consigliere scrive sulla propria scheda un solo nome e risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti viene eletto il più anziano di età.

Art. 43

Poteri del Presidente del consiglio

1. Il Presidente del consiglio provinciale, d'intesa con il Presidente della Provincia e sentita la conferenza dei capigruppo:

- a) programma le sedute del Consiglio provinciale;
- b) formula l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio, assicurando l'adeguata e preventiva informazione ai gruppi ed ai singoli Consiglieri sulle questioni iscritte con le modalità stabilite nel regolamento sul funzionamento del Consiglio;

c) convoca, presiede e dirige i lavori e le attività del Consiglio, secondo le norme di legge, di statuto e di regolamento.

2. In caso di assenza o di impedimento è sostituito, a turno, da uno dei due Vicepresidenti.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

Art. 44

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio provinciale, dotato di autonomia funzionale e organizzativa, rappresenta la collettività provinciale, determina l'indirizzo politico-amministrativo, sociale ed economico della Provincia e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalla legge e dal presente statuto, con le modalità e le procedure stabilite nel regolamento sul funzionamento del Consiglio.

3. Esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto e nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

4. Definisce per il periodo di tempo del proprio mandato, gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni; nomina i rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende e istituzioni a esso espressamente riservati dalla legge.

5. Il Consiglio partecipa alla definizione e all'adeguamento delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato, presentate dal Presidente della Provincia, apportandovi, nelle forme definite dal regolamento di cui al comma 2, eventuali modifiche e integrazioni. Con cadenza semestrale il Consiglio, in seduta straordinaria, verificherà l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente della Provincia e degli Assessori.

6. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal regolamento di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la convocazione spetta al Presidente del consiglio o a colui che legalmente lo sostituisce;
- b) per la validità delle sedute del Consiglio provinciale è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati alla Provincia. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei membri assegnati. È comunque necessaria la presenza della metà dei Consiglieri assegnati per l'approvazione delle deliberazioni di cui ai punti a), b), c), d), e), f) e i) dell'articolo 42 del testo unico enti locali. Per il raggiungimento del numero legale non si computa il Presidente della Provincia.

7. Con il regolamento di cui al comma 2, sono stabilite le modalità attraverso le quali sono forniti al Consiglio servizi, attrezzature, risorse finanziarie, nonché personale per il suo funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

8. Resta fermo quanto altro diversamente previsto dalle leggi e dal presente statuto.

Art. 45
Consiglieri

1. I Consiglieri provinciali rappresentano l'intera comunità provinciale alla quale costantemente rispondono senza vincolo di mandalo.

2. L'elezione, la sostituzione e la decadenza dei Consiglieri, nonché il loro status giuridico è disciplinato dalla legge e dal presente statuto.

3. I Consiglieri provinciali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio provinciale e delle Commissioni consiliari. In nessun caso l'ammontare percepito da un Consigliere nell'ambito di un mese può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Presidente della Provincia. Il Consigliere provinciale può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione, sempre che tale regime comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 44 prevede anche le modalità per l'applicazione di detrazioni in caso di ingiustificata assenza dalle sedute dei suddetti organi.

Art. 46
Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri provinciali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio provinciale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari delle quali facciano parte, nonché alle riunioni degli organismi regionali e nazionali dell'Unione delle province italiane.

2. Oltre ai casi previsti dalla legge, i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti con delibera del Consiglio e previo espletamento della procedura di cui al seguente comma.

3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio, accertato il periodo di assenza di cui al precedente comma 2, provvede, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare al Consigliere l'avvio del procedimento, assegnandogli un termine, non inferiore a trenta giorni dalla data del ricevimento, a far valere le eventuali cause giustificative, nonché a produrre eventuali documenti probatori. Scaduto il termine, il Consiglio, esaminata la documentazione e tenute nel debito conto le giustificazioni e l'eventuale documentazione prodotta, delibera a maggioranza assoluta.

4. I Consiglieri provinciali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificamente determinati dalla legge.

5. I Consiglieri provinciali, devono presentare all'atto dell'insediamento del Consiglio, oltre alla documentazione prevista dalla legge e dal regolamento del Consiglio sulla pubblicità delle situazioni patrimoniali, quella di cui all'articolo 50.

Art. 47
Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno potere di iniziativa e diritto di intervento, su ogni questione sottoposta all'esame del Consiglio e in ogni materia assegnata alla competenza del medesimo, nonché il diritto di proporre integrazioni, adeguamenti e modifiche su ogni proposta di atto consiliare.

2. I Consiglieri possono formulare interrogazioni, interpellanze, istanze di sindacato ispettivo e mozioni, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.

3. I Consiglieri hanno il diritto di ottenere, dagli uffici della Provincia, dalle aziende, istituzioni e dagli enti da essa dipendenti, nonché dalle società, consorzi e altri enti e organismi cui la Provincia partecipi, tutte le notizie e le informazioni, non coperte dal segreto d'ufficio, in loro possesso che siano utili al pieno e completo espletamento del mandato amministrativo.

4. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento di cui al comma 2.

Art. 48

Astensione dei Consiglieri

1. I Consiglieri, fatti salvi i casi disciplinati dalla legge, debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile, verso la Provincia, le istituzioni e le aziende provinciali dalla medesima amministrata, o soggette alla sua vigilanza.

2. Debbono astenersi pure dal prendere parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazione di diritti, somministrazioni e appalti di opere nell'interesse della Provincia o degli enti soggetti alla loro amministrazione. Debbono, altresì, astenersi in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Art. 49

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri sono organizzati in gruppi, composti da uno o più componenti, secondo le disposizioni del regolamento sul funzionamento del Consiglio che ne stabilisce e determina le modalità di funzionamento, i mezzi, anche finanziari, loro assegnati per l'esercizio delle funzioni.

2. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dallo stesso regolamento.

Art. 50

Pubblicità delle spese elettorali

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla legge, ai candidati e alle liste concorrenti alle elezioni per il Consiglio provinciale è fatto obbligo di presentare la dichiarazione preventiva e il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale.

2. Il regolamento provinciale sul funzionamento del Consiglio disciplina i tempi e le modalità di produzione della documentazione di cui al comma precedente.

Sez. II - LA GIUNTA PROVINCIALE

Art. 51

Nomina della Giunta provinciale

1. Il Presidente della Provincia nomina, assicurando la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta provinciale, tra cui un Vicepresidente, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. I membri della Giunta devono presentare la documentazione di cui al comma 5 dell'articolo 46.

Art. 52

Composizione e presidenza

1. La Giunta provinciale si compone del Presidente della Provincia, che la presiede, e di un numero pari di Assessori non superiore, nel massimo, a dieci.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia presiede la Giunta il Vicepresidente.

3. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente presiede la Giunta l'Assessore più anziano di età.

Art. 53

Assessori

1. Possono essere nominali Assessori provinciali tutti i cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere e di Assessore provinciale, nonché di quelli richiesti dalla legge per l'accesso al pubblico impiego e abbiano riconosciuti e specifici requisiti di probità, professionalità ed esperienza, documentati e illustrati in apposito curricula, da inserire agli atti della comunicazione al Consiglio relativa alla nomina, unitamente alla loro situazione patrimoniale ai sensi di legge.

2. L'incompatibilità fra la carica di Assessore e quella di Consigliere è regolata dalla legge.

3. Non possono essere nominati Assessori il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado, del Presidente della Provincia.

4. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio provinciale senza diritto di voto.

5. Gli Assessori collaborano con il Presidente della Provincia nell'espletamento delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Rientrano tra tali funzioni la definizione dei programmi, degli obiettivi, delle priorità e l'emanazione di direttive ai dirigenti nell'ambito delle competenze attribuite, esclusa ogni attività di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria.

6. Il Presidente della Provincia può attribuire agli Assessori, con proprio decreto da comunicare al Consiglio provinciale e al Prefetto, le incombenze di indirizzo e controllo politico-amministrativo relative alle attività attribuite dalla legge alla competenza della Provincia, ovvero riferite a specifici programmi, previsti nel documento contenente le linee programmatiche. Il Presidente può modificare le attribuzioni degli assessori ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno, dandone comunicazione al Consiglio e al Prefetto.

7. Gli Assessori relazionano alla Giunta e al Consiglio sulle proposte di deliberazione concernenti le loro attribuzioni.

8. Il Presidente della Provincia può, inoltre, delegare agli Assessori la rappresentanza in enti, associazioni e organismi, nonché l'adozione di singoli atti di sua competenza anche a rilevanza esterna.

9. Il Presidente della Provincia può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio provinciale.

Art. 54

Il Vicepresidente

1. Al Vicepresidente della Giunta spetta sostituire il Presidente della Provincia in caso di assenza, impedimento o sospensione e surrogarlo nei casi previsti dalla legge.

Art. 55

attribuzioni della Giunta

1. La Giunta provinciale collabora con il Presidente della Provincia nel governo dell'ente e opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio provinciale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente statuto, del Presidente della Provincia o degli organi di decentramento. Collabora con il Presidente della Provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. Adotta, altresì, gli atti espressamente attribuiti alla sua competenza dal testo unico enti locali.

4. Ai fini della individuazione degli atti di cui al comma 2 rientranti per legge fra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo si applicano in particolare, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 1 e articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Sono ricompresi, inoltre, tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, di competenza residuale della Giunta provinciale, in particolare:

- a) l'approvazione dei progetti preliminari e definitivi dei lavori pubblici;
- b) le deliberazioni relative:
 - alla verifica di compatibilità con il P.U.T. ed il P.T.C.P. della parte strutturale dei P.R.G. dei comuni e delle loro varianti, compresa la fase transitoria, ai sensi delle vigenti leggi regionali e anche ai fini del coordinamento previsto dalla legge;
 - alle osservazioni, ai pareri e alle prescrizioni attinenti le materie, trattate in sede di conferenze di servizi, che comportino varianti agli strumenti urbanistici generali dei Comuni;
 - ai nulla-osta ai Comuni per il rilascio di concessioni edilizie in deroga alle norme dei P.R.G. e dei regolamenti edilizi;
 - all'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 1150/42 e delle vigenti leggi regionali, limitatamente alle deliberazioni adottate dagli organi di governo dei Comuni;
- c) l'approvazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle Comunità montane e dei loro aggiornamenti nonché di altri piani e regolamenti di enti locali diversi dalla Provincia;
- d) gli atti di definizione degli obiettivi non individuali dettagliatamente nei documenti di programmazione;
- e) l'approvazione dei criteri e piani semestrali di riparto dei contributi non indicati specificamente nei documenti di bilancio, sentita la competente Commissione consiliare permanente;

- f) l'approvazione di piani, programmi, calendari e resoconti annuali di attività dei centri, istituti e servizi provinciali;
- g) l'approvazione dei progetti di iniziative e degli accordi collaborativi concernenti la promozione e il coordinamento di attività comunali e la realizzazione di opere di rilevante interesse provinciale, nei settori previsti dalla legge e sulla base di programmi proposti dalla Provincia;
- h) l'approvazione degli schemi di accordi, convenzioni e protocolli di intesa di cui all'articolo 39, comma 4, del presente statuto, relativi a programmi e interventi previsti negli strumenti di programmazione provinciale;
- i) la concessione del patrocinio e della collaborazione a manifestazioni e iniziative di soggetti pubblici e privati, la presenza del gonfalone provinciale alle cerimonie pubbliche;
- l) la formulazione di indirizzi per dare impulso alla promozione o resistenza alle liti concernenti direttamente gli atti adottati dagli organi di governo o per l'esercizio dell'azione civile nei processi penali a carico di amministratori provinciali;
- m) l'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti decentrati e degli accordi sindacali concernenti il personale provinciale;
- n) la emanazione di direttive e di atti di indirizzo a carattere generale per l'attività amministrativa e gestionale dei dirigenti;
- o) gli altri atti di indirizzo e controllo specificamente indicati nel presente statuto.

6. La Giunta provinciale fornisce preventive informazioni alla competente Commissione consiliare permanente relativamente agli atti concernenti:

- a) la verifica di compatibilità dei P.R.G. dei Comuni e delle loro varianti generali;
- b) l'approvazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle Comunità montane;
- c) accordi e protocolli d'intesa che comportano modifiche e integrazioni agli strumenti di programmazione provinciale già approvati, con l'adozione da parte del Consiglio dei conseguenti atti di competenza.

Art. 56

Organizzazione e funzionamento della Giunta

1. La Giunta provinciale adotta un regolamento interno per disciplinare le Forme di organizzazione e le modalità di deliberazione secondo i seguenti criteri:

- a) l'attività della Giunta è collegiale;
- b) gli Assessori sono responsabili collegialmente e unitamente al Presidente degli atti della Giunta, salvo il caso di voto contrario, e dell'attuazione delle linee programmatiche approvate dal Consiglio;
- c) gli Assessori sono responsabili individualmente delle proprie direttive emanate nei confronti dei dirigenti nell'ambito delle competenze attribuite;
- d) per la validità delle scelte della Giunta è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.

Sez. III - IL PRESIDENTE

Art. 57

Elezione

1. il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del Consiglio provinciale Di cui è membro.

2. Prima di assumere le funzioni, nella seduta d'insediamento del Consiglio, il Presidente presta giuramento, davanti al Consiglio provinciale, di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3. Il Presidente della Provincia ha come distintivo una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia.

Art. 58 *Competenze*

1. Il Presidente della Provincia è il legale rappresentante dell'ente.

2. Nella sua qualità di capo dell'amministrazione:

- a) nomina, convoca e presiede la Giunta;
- b) attribuisce le competenze agli Assessori;
- c) formula l'ordine del giorno delle sedute della Giunta;
- d) entro il termine di 120 giorni dal giuramento, sentita la Giunta, presenta al Consiglio provinciale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
- e) coordina e programma l'attività degli Assessori, ne mantiene l'unità di indirizzo politico finalizzato alla realizzazione delle previsioni del documento programmatico di cui alla lettera d) e al conseguimento degli scopi dell'ente;
- f) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché alla esecuzione degli atti, emanando direttive al Direttore generale e ai dirigenti;
- g) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia;
- h) indice i referendum provinciali e ne proclama l'esito;
- i) nomina il nucleo di valutazione dell'attività dei dirigenti secondo i criteri e la composizione previsti dal regolamento;
- l) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provinciale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- m) nomina i dirigenti, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti provinciali;
- n) nomina il Segretario generale della Provincia, nel rispetto delle disposizioni di legge;
- o) nomina, sentita la Giunta, il Direttore generale;
- p) promuove e approva con proprio decreto gli accordi di programma, convoca la conferenza per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, presiede il collegio di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo;
- q) partecipa, in qualità di componente ai sensi di legge, alle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- r) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, salvo quanto previsto dall'articolo 107 del testo unico enti locali.

3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione del Presidente della Provincia dall'esercizio delle funzioni, adottata ai sensi di legge, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 59

Modi di esercizio della rappresentanza legale

1. Il Presidente della Provincia può delegare, di volta in volta, agli Assessori, in relazione alle competenze loro attribuite, la rappresentanza legale dell'ente per il compimento di atti caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale.

2. Ai dirigenti spetta la rappresentanza legale dell'ente nell'attuazione dei compiti e nell'adozione dei provvedimenti amministrativi, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 107 del testo unico enti locali.

Sez. IV - COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 60

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni sua tornata amministrativa, istituisce nel suo seno Commissioni consultive permanenti composte in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, compresa quella per la revisione dello statuto e dei regolamenti.

2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento.

3. Le Commissioni esaminano preventivamente le questioni di competenza del Consiglio provinciale ed esprimono su di esse il proprio parere; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio e hanno potere propositivo.

Art. 61

Commissioni speciali

1. Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, istituisce, promuovendo la presenza di entrambi i sessi:

a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive sull'attività dell'amministrazione ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della Provincia. I titolari degli uffici della Provincia, di enti e di aziende da essa dipendenti, hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.

2. Un terzo dei Consiglieri assegnati alla Provincia può richiedere, adeguatamente motivando, la formazione di commissioni speciali per fini di controllo, d'inchiesta o di studio.

3. La presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia è attribuita a Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

4. Il regolamento determina le modalità di nomina, la composizione, la durata e il funzionamento delle Commissioni speciali.

CAPO II
DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 62
Circondari

1. La Provincia, tenute presenti l'ampiezza e la peculiarità del territorio, le esigenze delle popolazioni e la funzionalità dei servizi, con deliberazione consiliare, adottata con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, può procedere a suddividere il proprio territorio in circondari e, sulla base di essi, organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.

2. Con apposito regolamento, da approvarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, e nel rispetto delle leggi statali e regionali in materia, sono definiti gli ambiti territoriali, la organizzazione del decentramento degli uffici, l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario e i relativi compiti, nonché la previsione della nomina di un presidente del circondario, avente le funzioni stabilite dalla legge.

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE

CAPO I SERVIZI

Art. 63

Servizi pubblici provinciali

1. La Provincia può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità provinciale, nell'ambito delle proprie attribuzioni.

2. I servizi riservati in via esclusiva alla Provincia sono stabiliti dalla legge.

3. Ai servizi pubblici provinciali si applicano le disposizioni vigenti in materia di qualità dei servizi pubblici locali e carte elci servizi.

4. La Provincia approva le tariffe dei servizi pubblici nella misura e secondo i criteri previsti dalla legge. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici ed è determinata e adeguata ogni anno.

5. Al fine di realizzare maggiori economie e innovazioni organizzative e di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, la Provincia può stipulare, in base alle previsioni di legge, contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, con soggetti privati e associazioni, senza fini di lucro, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati volti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Art. 64

Forme di gestione dei pubblici servizi

1. Il Consiglio provinciale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
- f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del testo unico enti locali.

2. La Provincia può partecipare a società per azioni costituite dai comuni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita convenzione.

CAPO II
AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

Art. 65
Aziende speciali e istituzioni

1. Il Consiglio provinciale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.

2. Il Consiglio provinciale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismi dotati di sola autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono:

- a) il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio provinciale fuori del proprio seno e promuovendo la presenza di entrambi i sessi, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere provinciale e una speciale competenza, tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano, per la revoca dei componenti il Consiglio di amministrazione, le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori provinciali.
- b) il Presidente, nominato dal Consiglio provinciale con votazione separata, da effettuarsi prima di quella degli altri membri del consiglio di amministrazione;
- c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, che è nominato per pubblico concorso per titoli ed esami.

4. Il Collegio dei revisori dei conti della Provincia esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

5. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

6. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e da regolamenti provinciali.

7. Spetta alla Provincia conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali indicati dalla legge, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

CAPO III
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 66
Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza della Provincia è riservato alla legge che la coordina con la finanza statale e con quella regionale.
2. Nell'ambito della finanza pubblica, la Provincia è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. La Provincia è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte proprie, tasse, addizionali e compartecipazioni, tariffe, diritti, e ha un proprio demanio e un proprio patrimonio.
4. L'ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del testo unico enti locali.

Art. 67
Finanza provinciale

1. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, la Provincia, con deliberazione consiliare, istituisce tributi e stabilisce la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. Con deliberazione della Giunta vengono determinate annualmente le aliquote dei tributi, le tariffe di concessione dei beni e quelle dei servizi pubblici provinciali adeguandole ogni anno al costo dei servizi stessi secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 68
Amministrazione dei beni provinciali

1. I beni patrimoniali disponibili della Provincia devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso. Con canoni la cui tariffa è determinata annualmente dalla Giunta provinciale.
2. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni o, comunque, da cespiti da investire in patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato, o nel miglioramento del patrimonio o nella estinzione di passività onerose.
3. Il Consiglio provinciale delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti o di donazioni di beni immobili. Per i beni mobili la competenza è della Giunta provinciale.

Art. 69
Regolamenti e statuto del contribuente

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dalle norme dello statuto, la Provincia adotta il regolamento per la disciplina delle entrate proprie, anche tributarie, il regolamento di contabilità e il regolamento per la disciplina dei contratti.
2. Gli atti con i quali si esercita l'autonomia impositiva sono adeguati ai principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, come recepiti nei regolamenti provinciali di settore.

Art. 70
Revisione economico-finanziaria

1. Con deliberazione del Consiglio provinciale viene eletto, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei revisori composto di tre membri scelti in conformità alle previsioni di legge.

2. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio, delle quali deve essere loro comunicato l'ordine del giorno e possono essere invitati, anche su loro richiesta, ad assistere alle sedute della Giunta provinciale e delle Commissioni consiliari permanenti, comunicando parimenti il relativo ordine del giorno.

3. Il regolamento di contabilità, nel rispetto dei principi dell'ordinamento fissati dalla legge dello Stato, contiene le ulteriori norme per la disciplina dell'esercizio delle funzioni del Collegio dei revisori.

CAPO IV
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 71

Criteri generali di organizzazione

1. La Provincia disciplina con appositi atti, in conformità alle norme del presente statuto e in applicazione delle disposizioni indicate nell'articolo 88 del testo unico enti locali, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica del personale, nonché l'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad essa attribuiti.

2. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi è improntata, tenendo conto degli obiettivi programmatici e delle esigenze dei cittadini, a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione generale è, altresì, volta ad assicurare, anche mediante l'adozione di misure denominate azioni positive per le donne, pari dignità nel lavoro e pari opportunità tra uomini e donne nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera, oltre che nel trattamento economico e retributivo, conformemente ai principi e alle disposizioni della legge 10 aprile 1991, n. 125, e alle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

4. Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma, la Provincia istituisce la Commissione per le pari opportunità.

Sez. I - ORGANIZZAZIONE, DEL PERSONALE

Art. 72

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. La Provincia adotta un proprio regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto delle norme di legge, del presente statuto e di quelle risultanti dagli accordi sindacali per il comparto degli enti locali.

2. Tale regolamento contiene le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture organizzative dell'ente e disciplina altresì la dotazione organica, la definizione delle procedure per le assunzioni e l'organizzazione e gestione del personale.

Sez. II - DIRIGENZA

Art. 73

Qualifica dirigenziale

1. La dirigenza è ordinata in un'unica qualifica.

2. L'individuazione delle strutture e degli incarichi di funzioni dirigenziali, nonché delle relative competenze e attribuzioni, è disposta mediante il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e gli atti di organizzazione che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

Art. 74

Attribuzioni della dirigenza

1. Ai dirigenti è attribuita, nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e i compiti di gestione, l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente.

2. Ai dirigenti spettano, nell'ambito degli incarichi loro assegnati, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario generale o del Direttore generale.

3. La determinazione a contrattare di cui all'articolo 192 del testo unico enti locali, viene adottata dal dirigente competente al procedimento di spesa. I dirigenti stipulano anche le convenzioni per l'affidamento di attività o servizi.

4. Ai dirigenti, in particolare, spetta la direzione degli uffici e dei servizi e la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Tali compiti devono essere svolti nel rispetto, comunque, di criteri predeterminati dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo o da altri atti programmatori.

5. Le attribuzioni dirigenziali e le modalità del loro esercizio sono determinate, in conformità alle disposizioni normative, regolamentari e contrattuali vigenti, nonché alle disposizioni del presente statuto. Le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate soltanto espressamente e a opera di specifiche disposizioni legislative.

Art. 75

Modi di esercizio della rappresentanza legale in giudizio

1. I dirigenti delle strutture organizzative di massima dimensione e, in mancanza, assenza o impedimento degli stessi, il Direttore generale promuovono e resistono alle liti inerenti alle materie di competenza di ciascuno di essi, adottando apposita determinazione, con la quale demandano la difesa in giudizio dell'ente all'Avvocatura della Provincia. L'Avvocatura individua il difensore ovvero, in casi particolari opportunamente motivati, provvede a incaricare un difensore esterno.

2. Nei giudizi arbitrali i dirigenti di cui al comma 1 provvedono, sentito il dirigente dell'Avvocatura, anche alla nomina dell'arbitro di competenza dell'ente o a scegliere l'arbitro unico d'accordo con l'altra parte.

3. La rappresentanza legale in giudizio della Provincia è attribuita ai dirigenti di cui al comma 1, i quali conferiscono la procura alla lite al difensore prescelto. A essi è altresì attribuito il potere di conciliare, transigere e rinunciare alla lite, previa acquisizione del parere del difensore dell'ente.

4. Per i giudizi tributari la rappresentanza e la difesa dell'ente sono attribuite al responsabile del tributo, ove previsto dalle norme e individuato con apposito atto, e altrimenti al dirigente di cui al comma 1. Nei giudizi di cui al presente comma la difesa dell'ente può essere affidata anche a altri dipendenti appositamente individuati e, per casi particolarmente complessi, all'Avvocatura provinciale o a difensori esterni. La difesa nel giudizio di Cassazione è, comunque, sempre riservata a difensori abilitati.

5. La Provincia può, inoltre, avvalersi di propri dipendenti per la rappresentanza e difesa in giudizio nei casi e secondo le modalità espressamente previsti dalla legge.

6. Ogni eventuale divergenza che dovesse insorgere tra il dirigente competente di cui al comma 1 e l'Avvocatura provinciale, in relazione alle liti, è risolta dal Direttore generale con propria determinazione.

7. L'azione civile della Provincia nei processi penali a carico dei dirigenti delle strutture organizzative di massima dimensione è esercitata dal Direttore generale; quella relativa a processi penali a carico del Direttore generale o del Segretario generale è esercitata dal Presidente della Provincia.

8. Le disposizioni contenute nei commi precedenti trovano applicazione anche per le richieste di provvedimenti cautelativi e per le azioni possessorie, per gli interventi volontari nei giudizi, nonché per le controversie demandate al giudizio arbitrale ai sensi di legge e per le procedure di conciliazione e arbitrato in materia di controversie individuali di lavoro e di controversie sulle sanzioni disciplinari secondo la disciplina e le modalità previste dai contratti collettivi e dai regolamenti provinciali.

Art. 76

Responsabilità, doveri e valutazione dei dirigenti

1. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

2. I dirigenti sono tenuti a garantire l'imparzialità e il buon andamento della azione amministrativa, adottando criteri e strumenti organizzativi e gestionali volti a Favorire il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione e a assicurare tempestività, economicità e trasparenza nella gestione.

3. I dirigenti sono soggetti a valutazione secondo i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e con le modalità previste nei regolamenti e negli atti organizzativi di cui all'articolo 82 del presente statuto.

Art. 77

Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

3. I contratti di cui al precedente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Presidente della Provincia in carica.

4. Il trattamento economico e normativo del personale assunto con tali contratti a tempo determinato è disciplinato, in conformità alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 78 *Direzione generale*

1. È istituita, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, la Direzione generale.

2. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta provinciale. Tale incarico è attribuito, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri e con le modalità stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. La durata dell'incarico di Direttore generale non può eccedere quella del mandato del Presidente della Provincia. Tale incarico è rinnovabile fino alla durata massima di dieci anni.

4. Qualora il Direttore generale non sia stato nominato le relative funzioni possono essere conferite dal Presidente della Provincia al Segretario generale.

5. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e obiettivi stabiliti dagli organi di governo della Provincia, secondo le direttive impartite dal Presidente, e sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. A tali fini al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, a eccezione del Segretario generale.

6. Il Direttore generale esercita inoltre le competenze al medesimo attribuite dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

7. Il Direttore generale risponde al Presidente ed è da questi revocato previa deliberazione della Giunta provinciale.

8. Il Presidente della Provincia può nominare, previa deliberazione della Giunta provinciale, il Vicedirettore generale. L'incarico è attribuito a uno dei dirigenti dell'ente in possesso dei requisiti previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

9. Il Vicedirettore generale coadiuva il Direttore generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento secondo quanto previsto nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 79
Conferimento incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con le modalità e i criteri fissati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo principi di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Presidente.

2. Gli incarichi dirigenziali cessano nei casi previsti dalle disposizioni normative, contrattuali e regolamentari vigenti.

Sez. III - IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 80
Il Segretario generale

1. La Provincia di Perugia ha un Segretario generale titolare nominato dal Presidente, scelto tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98 Del testo unico enti locali.

2. La nomina, salvo quanto disposto dal successivo comma 8, ha durata corrispondente a quella del mandato del Presidente in carica.

3. Lo stato giuridico, le funzioni e il trattamento economico del Segretario generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario generale dipende funzionalmente dal Presidente della Provincia.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la posizione del Segretario generale nell'organizzazione amministrativa della Provincia e ne specifica le competenze e gli strumenti di intervento.

6. Il Segretario generale cessa automaticamente dalla carica allo scadere del mandato del Presidente della Provincia e continua a esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.

7. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Presidente della Provincia, decorsi i quali il Segretario è confermato.

8. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

Art. 81
Il Vicesegretario

1. La Provincia ha un Vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario generale.

2. Il Vicesegretario costituisce, con il Segretario generale, l'ufficio di Segreteria generale. Coadiuvando il Segretario nell'esercizio delle funzioni proprie e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento secondo quanto previsto nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. L'incarico di Vicesegretario generale è attribuito dal Presidente a uno dei dirigenti dell'ente, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e secondo i criteri e con le modalità indicati nel regolamento medesimo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 82
I controlli

1. Il controllo sugli atti e sugli organi della Provincia è regolato dalla legislazione statale e regionale.

2. La Provincia, con norme regolamentari e atti organizzativi, individua le metodologie e si dota degli strumenti adeguati a realizzare il controllo interno, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente.

3. Il controllo esterno sulla gestione è esercitato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti secondo le previsioni di legge.

NOTE

Lo statuto della Provincia di Perugia è stato approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 185, adottata in seduta dell'11 giugno 1991 e resa esecutiva dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 16 luglio 1991 con provvedimento n. 1570. Lo statuto è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 1 al bollettino ufficiale - serie generale n. 40 del 21 agosto 1991. Lo statuto è stato modificato, per adeguarlo alla normativa di cui alla legge 25 febbraio 1993, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, con atto consiliare n. 84 del 10 maggio 1994 e, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del Comitato regionale di controllo, con successivo atto consiliare n. 370 del 20 dicembre 1994. I suddetti atti consiliari sono stati parzialmente annullati dal Comitato di controllo con provvedimenti n. 305/94 e n. 57/95 adottati nella seduta del 16 gennaio 1995, per la parte relativa alla istituzione della figura del Presidente del Consiglio provinciale.

Con atto n. 19, adottato in seduta del 6 febbraio 1995, il Consiglio provinciale ha provveduto ad apportare le modifiche conseguenti al provvedimento di annullamento parziale sopra citato e ha approvato la nuova numerazione degli articoli dello statuto, disponendo altresì per la ripubblicazione integrale dello stesso sul bollettino ufficiale della Regione dell'Umbria. L'atto deliberativo n. 19 è divenuto esecutivo ai sensi di legge e il Comitato regionale di controllo ne ha preso atto con provvedimento n. 162, adottato in seduta del 27 febbraio 1995.

Lo statuto è stato ripubblicato integralmente nel supplemento ordinario n. 4 al bollettino ufficiale della Regione dell'Umbria, serie generale, n. 14 del 22 marzo 1995.

Con atto n. 281, adottato dal Consiglio provinciale in adunanza del 14 novembre 1995, esecutivo ai sensi di legge, lo statuto è stato ulteriormente modificato, adeguandolo al disposto dell'articolo 9 del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 414, inserendo la figura del Presidente del Consiglio provinciale. La modifica è stata regolarmente pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione dell'Umbria, serie generale, n. 22 del 30 aprile 1997.

Con atto n. 138, adottato dal Consiglio provinciale in adunanza del 29 ottobre 1996, esecutivo ai sensi di legge, lo statuto è stato ulteriormente modificato nella parte relativa alla dirigenza (Capo IV - Sez. II e Sez. III). Le modifiche sono state pubblicate nel bollettino ufficiale della Regione dell'Umbria, serie generale, n. 35 del 23 luglio 1997.

Con deliberazioni n. 5, adottata il 26 gennaio 1999, n. 14, adottata il 9 febbraio 1999, e n. 16, adottata il 23 febbraio 1999 - tutte esecutive ai sensi di legge - il Consiglio provinciale ha modificato l'articolo 46 dello statuto, relativo alla composizione e presidenza della Giunta provinciale. La modifica è stata pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione dell'Umbria, serie generale, n. 20 del 7 aprile 1999.

Con deliberazione consiliare n.11 dell'8 febbraio 2000, esecutiva ai sensi di legge, lo statuto è stato adeguato ai sensi della legge 3 agosto 1999, n. 265. Lo statuto è stato ripubblicato integralmente nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale, serie generale, n. 20 del 5 aprile 2000.

Con deliberazione consiliare n. 63 del 17 luglio 2001, esecutiva ai sensi di legge, lo statuto è stato adeguato ai principi contenuti nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e nella legge 27 luglio 2000, n. 212. Lo statuto è stato ripubblicato integralmente nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale, serie generale, n. 41 del 29 agosto 2001.

INDICE

TITOLO I *NORME FONDAMENTALI* *PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE*

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 [Principi fondamentali](#)
- Art. 2 [La sede, lo stemma, il gonfalone](#)
- Art. 3 [I beni provinciali](#)
- Art. 4 [Il territorio](#)
- Art. 5 [Funzioni](#)

CAPO II - AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE

- Art. 6 [La deliberazione dello statuto](#)
- Art. 7 [Modificazione e abrogazione dello statuto](#)
- Art. 8 [Regolamenti](#)

CAPO III - PRINCIPI PROGRAMMATICI

- Art. 9 [Disposizioni generali](#)
- Art. 10 [Programmazione territoriale](#)
- Art. 11 [Difesa, tutela e valorizzazione delle risorse naturali](#)
- Art. 12 [Valorizzazione dei beni culturali](#)
- Art. 13 [Interventi in campo economico](#)
- Art. 14 [Infrastrutture di trasporto di persone, merci, energia e comunicazione](#)
- Art. 15 [Organizzazione dei servizi formativi, culturali, socio-sanitari e sportivi](#)
- Art. 16 [Organizzazione dei servizi tecnico-amministrativi](#)

CAPO IV - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

- Art. 17 [Forme di partecipazione](#)
- Art. 18 [Referendum](#)
- Art. 19 [Petizioni - Proposte](#)
- Art. 20 [Consultazione dei cittadini](#)
- Art. 21 [Partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo](#)
- Art. 22 [Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale](#)

CAPO V - DIRITTO DI ACCESSO - INFORMAZIONE AI CITTADINI

- Art. 23 [Diritto di accesso agli atti e ai procedimenti](#)
- Art. 24 [Diritto di informazione](#)
- Art. 25 [Organizzazioni sindacali](#)

CAPO VI - DIFENSORE CIVICO

- Art. 26 [Istituzione e funzione del difensore civico](#)
- Art. 27 [Elezione](#)
- Art. 28 [Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e revoca](#)
- Art. 29 [Indennità di funzione](#)
- Art. 30 [Modalità dell'intervento](#)
- Art. 31 [Relazioni](#)
- Art. 32 [Organizzazione dell'ufficio](#)

CAPO VII - COOPERAZIONE CON LA REGIONE E CON GLI ALTRI ENTI LOCALI

- Art. 33 [I principi di collaborazione tra Provincia e Comuni](#)
- Art. 34 [Conferenza dei Sindaci](#)
- Art. 35 [Poteri di iniziativa dei Comuni](#)
- Art. 36 [Provincia e Comunità montane](#)
- Art. 37 [Accordo di programma](#)
- Art. 38 [Programmazione negoziata](#)
- Art. 39 [Convenzioni - accordi e intese](#)
- Art. 40 [Consorzi](#)

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA

CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI

- Art. 41 [Gli organi di governo](#)

Sez. I - IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Art. 42 [Elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza](#)
- Art. 43 [Poteri del Presidente del Consiglio](#)
- Art. 44 [Competenze del Consiglio](#)
- Art. 45 [Consiglieri](#)
- Art. 46 [Doveri dei Consiglieri](#)
- Art. 47 [Diritti dei Consiglieri](#)
- Art. 48 [Astensione dei Consiglieri](#)
- Art. 49 [Gruppi consiliari](#)
- Art. 50 [Pubblicità delle spese elettorali](#)

Sez. II - LA GIUNTA PROVINCIALE

- Art. 51 [Nomina della Giunta provinciale](#)
- Art. 52 [Composizione e presidenza](#)
- Art. 53 [Assessori](#)
- Art. 54 [Il Vicepresidente](#)
- Art. 55 [Attribuzioni della Giunta](#)
- Art. 56 [Organizzazione e funzionamento della Giunta](#)

Sez. III - IL PRESIDENTE

- Art. 57 [Elezione](#)
- Art. 58 [Competenze](#)
- Art. 59 [Modi di esercizio della rappresentanza legale](#)

Sez. IV - COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 60 [Commissioni consiliari permanenti](#)
- Art. 61 [Commissioni speciali](#)

CAPO II - DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 62 [Circondari](#)

TITOLO III
AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE

CAPO I - SERVIZI

- Art. 63 [Servizi pubblici provinciali](#)
- Art. 64 [Forme di gestione dei pubblici servizi](#)

CAPO II - AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

- Art. 65 [Aziende speciali ed istituzioni](#)

CAPO III - FINANZA E CONTABILITÀ

- Art. 66 [Ordinamento](#)
- Art. 67 [Finanza provinciale](#)
- Art. 68 [Amministrazione dei beni provinciali](#)
- Art. 69 [Regolamenti e statuto del contribuente](#)
- Art. 70 [Revisione economico-finanziaria](#)

CAPO IV - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

- Art. 71 [Criteri generali di organizzazione](#)

Sez. I - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

- Art. 72 [Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi](#)

Sez. II - DIRIGENZA

- Art. 73 [Qualifica dirigenziale](#)
- Art. 74 [Attribuzioni della dirigenza](#)
- Art. 75 [Modi di esercizio della rappresentanza legale in giudizio](#)
- Art. 76 [Responsabilità, doveri e valutazione dei dirigenti](#)
- Art. 77 [Incarichi esterni](#)
- Art. 78 [Direzione generale](#)
- Art. 79 [Conferimento incarichi dirigenziali](#)

Sez. III - IL SEGRETARIO GENERALE

- Art. 80 [Il Segretario generale](#)
- Art. 81 [Il Vicesegretario](#)

TITOLO IV *DISPOSIZIONI FINALI*

- Art. 82 [I controlli](#)

Note